

**ACCORDO NELL'AMBITO DELLA STESURA DEL CONTRATTO  
INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA AL C.C.N.L. PER I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI DEL 20 MAGGIO 2004**

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2007 presso la sede di Confindustria Siracusa

**T R A**

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siracusa rappresentata dal Presidente dr. Domenico Cutrale, dal geom. Paolo Picilli e dal geom. Paolo Pizzo, assistiti dal dr. Giuseppe Bianca di Confindustria Siracusa

**E**

- il Sindacato Provinciale FENEAL UIL rappresentato dalla signora Savcria Corallo e dal sig. Sebastiano Gionfriddo;
- il Sindacato Provinciale FILCA CISL rappresentato dai sigg. Sebastiano Accolla, Paolo Gallo e Salvatore Zappulla;
- il Sindacato Provinciale FILLEA CGIL rappresentato dai sigg. Natale Motta e Domenico Bellinva.

**SI STIPULA**

Il seguente accordo:

**1) Elemento Economico Territoriale**

L'aumento complessivo viene stabilito nella misura del 6,30% con decorrenza 3% dall'1/6/2007 ed un ulteriore 3,30% dal 1/1/2008.


**2) Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)**

Dopo aver esaminato lo Stato del Fondo istituito presso la Cassa Edile per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e aver constatato che il suddetto fondo risulta eccedente in relazione alle prestazioni che contrattualmente devono essere erogate, si stabilisce che il contributo di cui all'articolo 29 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 a carico dei datori di lavoro, attualmente pari al 4,30 % venga rideterminato al 2,50% con decorrenza 1/6/2007.

**3) Contributo Cassa Edile**

In relazione al soddisfacente andamento della gestione del fondo relativo ed alla consistenza delle attuali riserve le Parti concordano di rideterminare il contributo attualmente pari al 2,70% (2,30% a carico delle aziende più 0,40 % a carico dei lavoratori) nella misura del 2,00% complessivo, così distinto: 2% a carico dell'impresa e 0,00% a carico dei lavoratori. Eventuali aumenti di tali contributi saranno rideterminati secondo quanto previsto dall'art .36 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

**4) E.S.E. (Ente Scuola Edile)**



Le Parti concordano di rideterminare la contribuzione a carico dei datori di lavoro attualmente pari allo 0,90% nella misura dello 0,40%.

**5) Mensa e indennità sostitutiva**

L'indennità di mensa, di cui all'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale del 13 Marzo 1990 e dell'art. 8 dell'Integrativo Provinciale del 28 Luglio 2003, è modificata in euro 2,00 al giorno pari ad euro 0,25 l'ora.

**6) Trasporto e indennità sostitutiva**

Le Parti concordano che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana compete una indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico.

**7) R.L.S.T.**

Le Parti concordano, recependo le intese regionali, di istituire la figura del R.L.S.T. (*Rappresentante per la Sicurezza di ambito Territoriale*). Per la definizione del regolamento attuativo le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2007.

**8) Borsa Lavoro**

Le Parti concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra la domanda e l'offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto all'art. 114 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 e prevedendo forme di sperimentazione presso la locale Scuola Edile anche mediante l'istituzione di uno sportello informativo per i Lavoratori e per le Imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'Impiego. Le Parti si incontreranno per la definizione del regolamento di attuazione di questo nuovo istituto entro il 30 settembre 2007.

**9) Assistenze**

Le Parti concordano di rivedere e definire, migliorando, le assistenze impegnandosi ad incontrarsi entro il 31 luglio 2007.

**10) Malattia**

Le Parti concordano, in via sperimentale ed per un periodo di un anno, il superamento del periodo di carenza della malattia. Il regolamento attuativo verrà predisposto dalle Parti entro il 30 giugno 2007 ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2007.

**11) Diritto allo studio**

Le Parti concordano di assimilare la "Formazione" al "Diritto allo Studio" utilizzando pertanto le risorse già accantonate presso l'E.S.F. impegnandosi ad incontrarsi per la relativa regolamentazione entro il 30 giugno 2007.

**12) Disposizioni finali**

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme dei Contratti Integrativi Provinciali precedenti.

**13) Decorrenza e Durata**

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2009.

1/7/07 M. ... 9/1/07 ...